

Atto Camera

Mozione 1-01060

presentato da

SIMONETTI Roberto

testo di

Lunedì 9 novembre 2015, seduta n. 517

La Camera,
premessi che:

nonostante l'Italia sia *leader* europeo del riso, grazie alla sua lunga tradizione, sul mercato italiano entra il 25 per cento di riso importato dai Paesi dell'Unione europea; la coltura del riso è particolarmente danneggiata dalla concorrenza del riso lavorato, quasi tutto di tipo indica, proveniente dai Paesi meno avanzati (PMA), in particolare da Cambogia e Myanmar, che entra nell'Unione europea a dazio zero, potendo beneficiare del regime speciale previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate;

il suddetto regolamento stabilisce che, a partire dal 1^o gennaio 2014, se si registrano incrementi delle importazioni di un prodotto esente da dazi e proveniente da Paesi meno sviluppati, come potrebbe essere il caso del riso di tipo indica, che comportino gravi difficoltà per i produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per quel prodotto specifico;

il nostro Paese, a livello europeo, è il primo produttore di riso con 227.329 ettari (55 per cento del totale comunitario), con oltre 4 mila aziende agricole, 107 industrie di trasformazione e più di 10.000 famiglie impiegate; ciò è dovuto al contributo di Piemonte e Lombardia – concentrate nelle province di Vercelli, Biella, Novara e Pavia – che, da sole, producono il 92 per cento del riso nazionale, seguite poi da Veneto e Emilia Romagna ed alcune zone tipiche della Sardegna, Calabria e Toscana;

la coltivazione del riso affonda le radici nella storia italiana e si riverbera nelle tradizioni, nelle ricette e nella cultura popolare. In Italia si coltivano oltre 140 varietà di riso e su 227 mila ettari coltivati, circa 2 mila sono destinati alla coltivazione di risi a denominazione protetta, quali riso DOP di Baraggia Biellese e Vercellese, riso IGP Vialone Nano Veronese e riso IGP Delta del Po;

specie in Piemonte la risicoltura rappresenta l'identità socioeconomica e la tradizione dei territori vercellesi e novaresi. I dati piemontesi del settore sono, infatti, importanti: la superficie coltivata è di 70 mila ettari e sono oltre mille le aziende sul territorio. La produzione complessiva è di oltre 5 milioni di quintali e la produzione lorda vendibile ammonta a 200 milioni di euro;

indubbiamente le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della storia e del paesaggio italiano ed è un comparto che caratterizza specifici territori della macroregione agricola settentrionale. Difendere la produzione locale significa, quindi, non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;

nella campagna 2013/2014, l'Unione europea ha importato dai Paesi meno avanzati ben 281.000 tonnellate di riso lavorato, tutte in esenzione dal dazio, il che significa 35 volte il volume importato da tali Paesi (8 mila tonnellate) prima della completa

liberalizzazione – avvenuta il 1^o settembre 2009 – mentre per la campagna 2014/2015 il dato è aumentato considerevolmente, arrivando a 345.000 tonnellate;

parallelamente, per effetto della concorrenza esercitata dal riso lavorato importato dai Paesi meno avanzati, la superficie impiegata a riso in Italia si è ridotta di circa 20.000 ettari (-8 per cento) e quella a riso di tipo indica si è ridotta da 71.000 ettari del 2013, ai

55.000 ettari del 2014 e nel 2015 si è attestata a 35.000 ettari, più del 50 per cento in meno rispetto al 2013;

l'*import* del riso lavorato dai Paesi meno avanzati determina effetti negativi che si concretizzano in una marcata riduzione delle superfici investite; tant'è che i produttori italiani registrano una forte caduta dei margini reddituali della coltivazione. Per attutire questo impatto negativo, sostituiscono il riso di tipo indica, che, come ribadito più volte, subisce la concorrenza diretta del prodotto importato dai Paesi meno avanzati, con quello di tipo japonica;

con la riduzione della superficie investita a riso di tipo indica l'industria italiana avrà a disposizione meno prodotto di tipo indica da immettere sui mercati dell'Unione europea, dove l'Italia colloca i 2/3 della propria produzione (di cui la metà è rappresentata proprio da riso di tipo indica). Al contempo, la maggior produzione di riso di tipo japonica saturerà i mercati tradizionali nazionali e dell'Unione europea, a causa della rigidità della domanda. I prezzi, nel breve periodo, subiranno giocoforza una notevole riduzione (domanda/offerta), in particolare quelli praticati al produttore. Ne consegue che la coltivazione si ridurrebbe ulteriormente, determinando una situazione socio-economica ed agro-ambientale di difficile soluzione;

in tale scenario, diventa oltremodo difficoltoso anche l'identificazione delle disastrose conseguenze idrogeologiche, considerata la complessità e la specificità degli ecosistemi interessati alla coltivazione di riso. È necessario, quindi, e ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo non più rinviabile, attivare tutte le sinergie operative ed amministrative, nonché politiche, al fine di tutelare le produzioni agricole italiane. Non è possibile ridimensionare un comparto, come quello del riso, di grande valenza culturale e, sul piano prettamente economico, strategico per l'intero Paese. È doveroso garantire alla filiera italiana il mantenimento della preferenza comunitaria;

il riso proveniente dall'estremo Oriente che arriva in Italia viene mischiato con quello locale e imbustato come «Carnaroli» pur non essendo unicamente di tale tipologia;

il riso – si ricorda – nasce solo dopo la lavorazione che avviene nelle risiere. In questi stabilimenti il risone perde il rivestimento e si trasforma in riso, quindi il riso è il prodotto degli stabilimenti di trasformazione, mentre gli agricoltori producono il risone, la materia prima;

il risone dipende dalla varietà seminata: se si coltiva Carnaroli, si produce risone Carnaroli; per contro si può ricavare riso Carnaroli raffinando anche risone di varietà Carnise o Carnise precoce, o Karnak o Poseidone;

secondo la normativa vigente, il riso venduto può essere chiamato con il nome della varietà da cui deriva il risone oppure con uno dei nomi della varietà che appartengono alla stessa categoria agricola;

ogni anno con un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali viene stabilito quali siano gli abbinamenti possibili permettendo così a chi produce riso partendo dal risone Karnak di chiamarlo Carnaroli;

la questione è che il consumatore non è a conoscenza del fatto che quello che sta acquistando è una qualità di riso diversa da quella indicata sulla confezione;

il riso Carnaroli autentico si trova, così, a dover competere sui mercati con un riso che si chiama anch'esso Carnaroli ma che in realtà deriva da una raffinazione di varietà diverse, spesse volte più facili da coltivare;

il consumatore deve essere informato in maniera chiara su cosa acquista e sulle materie prime che compongono gli alimenti che consuma;

il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore il 12 dicembre 2014, ha fissato nuove disposizioni circa le informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari allo scopo di realizzare una base comune per regolamentare le informazioni sugli alimenti e consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli. Tra le informazioni obbligatorie importanti, purtroppo, non viene menzionata l'indicazione dello stabilimento di produzione e di confezionamento della merce. La normativa interna italiana, che invece ne prevedeva l'obbligo, a seguito di questo regolamento, è stata abrogata e

quindi ora l'indicazione rimarrà solo facoltativa per il produttore. La non obbligatorietà dell'indicazione dello stabilimento di produzione comporta un grave danno al *made in Italy*;

oltre alle indicazioni obbligatorie contenute nel regolamento, circa l'origine e sugli altri elementi obbligatori da inserire in etichetta, gli Stati membri, possono comunque introdurre disposizioni relative ad ulteriori indicazioni obbligatorie con particolare riferimento al Paese d'origine o al luogo di provenienza di alimenti, solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza e ciò sia ritenuto rilevante per i consumatori,

impegna il Governo:

ad intervenire presso le istituzioni dell'Unione europea affinché sia attivata, nel più breve tempo possibile, la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, a tutela della filiera risicola italiana, con il ripristino dei normali dazi della tariffa doganale comune per le importazioni di riso lavorato proveniente dalla Cambogia e da altri Paesi meno avanzati;

ad attivarsi con gli appositi strumenti normativi affinché sull'etichetta sia specificata l'origine, in particolare se proveniente da Paese terzo, della materia prima e soprattutto l'indicazione del nome della varietà di riso effettivamente contenuta nella confezione, nonché la sede dello stabilimento di confezionamento, al fine di garantire la tracciabilità del percorso produttivo e commerciale del prodotto, di modo che il consumatore sia a conoscenza di ciò che sta acquistando, fornendogli la massima informazione possibile, e di preservare l'immagine d'eccellenza del *made in Italy*.

(1-

01060) «Simonetti, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini».